



PARERE MOTIVATO
n.115 dell'11 Giugno 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la l'ampliamento di un fabbricato produttivo, tramite procedura suap, in variante parziale al P.R.G. Ditta C.S. STAMPI s.r.l. Comune di Grantorto (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 11 giugno 2019 come da nota di convocazione in data 10 giugno 2019 prot. n.234709;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal tecnico incaricato, per conto della ditta proprietaria, con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.127998 del 29.03.2019 e successivamente l'ufficio suap del Comune di Grantorto con nota pec acquisita al prot. regionale n. 130806 del 02.04.2019 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per l'ampliamento di un fabbricato produttivo, tramite procedura suap, in variante parziale al P.R.G. della Ditta C.S. Stampi srl;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere del 24.04.19 assunto al prot. reg. al n. 164388 del 24.04.19 del Comune di Grantorto;
- Parere n. 6465 del 19.04.19 assunto al prot. reg. al n.160121 del 19.04.19 del Consorzio di Bonifica Brenta;
- Parere n. 1059 del 30.04.19 assunto al prot. reg. al n.169430 del 30.04.19 del Consiglio di Bacino Brenta;
- Parere n. 11628 dell'8.05.19 assunto al prot. reg. al n.180354 dell'8.05.19 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n. 4613 dell'8.05.19 assunto al prot. reg. al n.180301 dell'8.05.19 del Comune di Carmignano di Brenta;
- Parere n. 45626 del 7.05.19 assunto al prot. reg. al n.177251 del 7.05.19 di ARPAV;
- Parere n. 75153 del 13.05.19 assunto al prot. reg. al n.185108 del 13.05.19 dell'ULSS6;
- Parere n. 2582 del 14.05.19 assunto al prot. reg. al n.188814 del 14.05.19 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.98/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE L'istanza è relativa ad una Variante al vigente Piano regolatore generale del Comune di Grantorto, tramite procedura SUAP, finalizzata all'ampliamento di un'attività industriale esistente svolta dalla Ditta "C.S. Stampi srl". La Ditta "CS Stampi Srl", opera dal 1979 nello stampaggio a iniezione di materie plastiche e nella progettazione di stampi per conto terzi. La Ditta è passata in pochi anni da 4 macchine a controllo manuale alle attuali 34 stazioni a controllo numerico, essendo in grado di offrire al mercato tutto il *know how* necessario per la messa a punto e produzione di articoli altamente qualificati in ogni settore merceologico che utilizzi componentistica ottenuta da materiale plastico. L'azienda rappresenta oggi una consolidata e dinamica realtà dell'economia del distretto dell'alta padovana, in continua crescita e occupa, attualmente, una cinquantina di addetti in 5 stabilimenti a ciclo continuo, 4 collocati a Piazzola sul Brenta ed uno, il più grande, a Grantorto. L'ambito è localizzato nella parte centro-sud occidentale del territorio del Comune di Grantorto, indicativamente in corrispondenza dell'intersezione della SP 94 con via Duca degli Abruzzi e in prossimità del confine con il Comune di Gazzo. All'area in esame il vigente PRG assegna una destinazione agricola mentre il PATI una linea preferenziale di sviluppo produttivo. Nello specifico, l'ambito oggetto dell'intervento è posto al centro di un comparto industriale pur essendo classificato dal vigente P.R.G. come Z.T.O. "E2". Con la riclassificazione in "Area industriale D1" l'ambito si uniformerà al contesto circostante caratterizzato



perimetralmente da lotti con destinazione industriale e classificati dal vigente P.R.G. come "Z.T.O. D industriali urbanizzati". Attualmente, l'attività è svolta in un fabbricato ad uso produttivo disposto in un unico piano che si estende per complessivi 10.850 mq con annessi uffici amministrativi disposti su una palazzina a due piani di circa 770 mq. È previsto che il fabbricato esistente non venga interessato da alcun intervento che ne modifichi le dimensioni e/o le destinazioni d'uso. L'ampliamento sarà realizzato nel rispetto dei dati urbanistici di comparto, addossando un nuovo corpo di fabbrica all'esistente, lungo il lato sud, per una superficie di 13.600 mq. Tale nuovo edificio avrà forma parallelepipedica regolare con dimensioni: 165,00 m per 85,00 m e altezza di 15,00 m ed ospiterà attività di produzione e assemblaggio dei prodotti, andando ad implementare le linee altamente automatizzate di stampaggio, assemblaggio e gestione della logistica del prodotto finito. Nel Rapporto Ambientale Preliminare sono state analizzate le componenti ambientali interessate dalla trasformazione consentendo di verificare le eventuali criticità e di stimare i potenziali impatti/effetti generabili dall'attuazione degli interventi, anche in termini cumulativi. A supporto dell'istanza sono stati prodotti studi specialistici che hanno approfondito le tematiche relative al traffico, al rumore e agli aspetti idraulici. Gli esiti di tali studi sono stati recepiti nel rapporto ambientale preliminare. In particolare, l'invarianza idraulica dell'area sarà garantita da un sistema di laminazione opportunamente dimensionato sulla scorta di quanto valutato nello studio di compatibilità idraulica. Nel Rapporto Ambientale Preliminare è stata analizzata la coerenza della trasformazione urbanistica con la pianificazione sovraordinata, non riscontrando elementi configgenti o preclusivi la realizzazione della proposta. Le valutazioni contenute nel RAP hanno dimostrato che, con l'adozione di puntuali misure mitigative e compensative, la proposta non genera effetti significativi sull'ambiente. Nei pareri resi dalle Autorità ambientali consultate non è data evidenza di potenziali effetti significativi derivanti dalla trasformazione e sono vengono fornite alcune indicazioni e/o prescrizioni da ottemperare in fase di attuazione dell'intervento.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 11 giugno 2019, dalla quale emerge che la Variante parziale al P.R.G. del Comune di Grantorto, tramite procedura suap, per l'ampliamento di un fabbricato produttivo della Ditta C.S. STAMPI s.r.l., non debba essere assoggettata a procedura di VAS in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante urbanistica tramite SUAP per l'ampliamento di un fabbricato produttivo della ditta CS STAMPI s.r.l., nel Comune di Grantorto in quanto non determinano effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitati;
- Devono essere recepiti gli esiti della valutazione di Incidenza Ambientale:



- dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- prescrivendo:
 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Ixobrychus minutus*, *Circus aeruginosus*, *Caprimulgus europaeus*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Eptesicus serotinus*, *Muscardinus avellanarius*;
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Grantorto, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Si precisa che il presente parere ha valutato i possibili aspetti ambientali conseguenti la trasformazione prospettata ma non entra nel merito delle scelte progettuali e realizzative adottate per i sistemi di laminazione delle piene.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS Vinca NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine